



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E
DELL'ECOSISTEMA (*ONE HEALTH*) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI**
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
UFFICIO 7 Sicurezza e Regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

DECRETO

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per l'impiego del prodotto fitosanitario **AVANZA 2026** reg. n. **19249**, contenente la sostanza attiva *benzobicyclon*.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica, ed in particolare l'art. 53, paragrafo 1, concernente "Situazioni di emergenza fitosanitaria";

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legge 11 novembre 2023, n. 173, che abroga il citato D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59;

VISTO il decreto del ministro della salute del 21 novembre 2024, concernente "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 17 recante "Direzione Generale dell'igiene e della sicurezza degli alimenti";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTO lo status comunitario del dossier della sostanza attiva *benzobicyclon* attualmente in corso di approvazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 della commissione del 21 ottobre 2009 e che modifica l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

VISTA la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell'Art. 53 del Regolamento (CE) 1107/2009, di seguito citata come “Procedura”;

VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva *benzobicyclon*, da utilizzare su riso nei confronti di infestanti annuali e ciperacee;

ACQUISITO il parere del Servizio Fitosanitario Centrale che ha affermato, per la stagione agricola 2026, la presenza di una grave emergenza fitosanitaria e l'indispensabilità dell'impiego della sostanza attiva benzobicyclon come erbicida selettivo per il riso per la lotta contro le infestanti *Heteranthera reniformis* (Eterantera reniforme), *Cyperus difformis* (Zigolo delle risaie), *Schoenoplectus mucronatus* (L.) Palla, *Eleocharis* spp., *Cyperus microiria* per contrastarne la diffusione, e successivamente pubblicato in data 22/12/2025 sul portale del Ministero della Salute all'indirizzo www.salute.gov.it;

VISTO l'esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta la richiesta dell'Impresa Gowan Italia S.r.l., con sede legale in via della Costituzione, 8 – 48018 Faenza (RA), diretta ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio per situazioni di emergenza fitosanitaria ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario **AVANZA 2026**, contenente la sostanza attiva benzobicyclon da impiegare per la lotta contro le infestanti annuali e ciperacee su riso;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2022 recante la ricostituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, per una durata di tre anni dalla data di insediamento;

SENTITA la Sezione consultiva per i Fitosanitari, di cui al DM del 30 marzo 2016, relativamente all'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo massimo non superiore 120 giorni, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

TENUTO conto del parere conclusivo espresso dagli esperti della Sezione consultiva Fitosanitari, acquisto per via telematica, in data 23 febbraio 2026, favorevole al rilascio dell'autorizzazione del prodotto in questione per gli usi richiesti;

VISTA la nota del 25/02/2026 dell'Ufficio con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

VISTA la nota del 27/02/2026 con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto e per 120 giorni l'impresa Gowan Italia S.r.l. con sede legale in via della Costituzione, 8 – 48018 Faenza (RA), è autorizzata ad immettere in commercio, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il prodotto fitosanitario AVANZA 2026 a base della sostanza attiva benzobicyclon, utilizzato su riso per la lotta contro *Heteranthera reniformis* (Eteranthera reniforme), *Cyperus difformis* (Zigolo delle risaie), *Schoenoplectus mucronatus* (L.) Palla, *Eleocharis* spp., *Cyperus microiria*, esclusivamente nei territori, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto;

Il prodotto fitosanitario è registrato al n. **19249**.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto dovrà essere immesso in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it e sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, lì 02/03/2026

IL DIRETTORE GENERALE

*f.to Dr. Ugo DELLA MARTA

* “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993”

*Il Direttore dell'Ufficio 7: Pasquale Cavallaro
Il responsabile del procedimento: Lauro Cascia*

AVANZA® 2026

Erbicida per il riso

SOSPENSIONE CONCENTRATA

Meccanismo d'azione: gruppo HRAC/WSSA 27 (già gruppo HRAC F2)

Composizione di AVANZA® 2026

Benzobicyclon purog 34.7 (400 g/L)

Coformulanti ... q.b. a g 100



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Contiene 1,2-benzoisotiazolin-3-one (CAS 2634-33-5). Può provocare una reazione allergica. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. Non disperdere nell'ambiente. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente.

GOWAN ITALIA S.r.l., via della Costituzione nr. 8, 48018, Faenza (RA)

Tel. +39 0546/629911

Stabilimento autorizzato per la produzione e/o il confezionamento: Sipcam Oxon SpA, via Vittorio Veneto 81, Salerano sul Lambro (LO) 26857, Italia

Stabilimenti di rietchettatura: Arco Logistica SrL, via Battistella, 22 – 44133 Ferrara (FE) // BAM S.r.L. - S. Patrizio - Conselice (RA)

Taglie autorizzate: 1 - 5 litri

Autorizzazione Ministero della Salute n. 19249 del 02/03/2026

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di malessere informare il medico e/o consultare un Centro Antiveneni. Terapia sintomatica.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

MODALITÀ D'AZIONE

AVANZA® 2026 contiene Benzobicyclon appartenente alla famiglia chimica degli acetofenoni biciclo-ottani e facente parte del gruppo 4-HPPD inibitore ad azione erbicida (HRAC gruppo F2).

SPETTRO D'AZIONE

AVANZA® 2026 è un erbicida fogliare selettivo per il riso, efficace nei confronti di infestanti annuali e ciperacee.

Specie sensibili: *Heteranthera reniformis* (Eterantera reniforme), *Cyperus difformis* (Zigolo delle risaie), *Schoenoplectus mucronatus* (L.) Palla, *Eleocharis* spp., *Cyperus microiria*

DOSE D'IMPIEGO: 0.75 L/ha

EPOCA D'IMPIEGO

AVANZA® 2026 si può applicare in pre-semina e in pre-emergenza-del riso, con le infestanti nella fase di pre-emergenza. Si consiglia di intervenire quando le infestanti iniziano la germinazione. Si può effettuare un trattamento all'anno. In caso di applicazioni più tardive l'efficacia può diminuire.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

AVANZA® 2026 deve essere applicato in camera allagata, con un livello di acqua stabile (≥ 4 cm di acqua). L'acqua all'interno delle camere deve essere mantenuta ad un livello stabile per un minimo di 5 giorni, per avere l'efficacia maggiore si consiglia di mantenere le camere allagate e chiuse per i successivi 8 – 10 giorni.

Preferire suoli limo-argillosi e argillosi che mantengono il più possibile invariato il livello dell'acqua nelle camere.

CONDIZIONI AMBIENTALI

AVANZA® 2026 deve essere applicato su infestanti non ancora germinate o all'inizio della fase di germinazione.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SELETTIVITÀ

AVANZA® 2026 nelle normali condizioni di impiego risulta selettivo per le colture indicate in etichetta. Il prodotto è compatibile con la maggior parte delle varietà di riso. In caso di applicazioni su varietà di riso di recente introduzione o poco conosciute, si consiglia di effettuare un saggio preliminare su una piccola superficie e attendere 7-10 giorni per valutare l'effettiva selettività varietale sulla coltura oggetto del trattamento erbicida. Non utilizzare il prodotto sulla varietà di riso CL 125 HP.

VOLUMI D'ACQUA: Il volume di applicazione raccomandato è da 200 a 300 litri d'acqua per ettaro.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Versare la quantità appropriata di AVANZA® 2026 nel serbatoio riempito per metà con acqua pulita, mescolare accuratamente e aggiungere il resto dell'acqua. Mantenere continuamente in funzione l'agitatore durante la miscelazione e fino al completamento dell'applicazione.

COLTURE IN SUCCESSIONE

In base alle buone pratiche agricole e seguendo le normali rotazioni, non vi sono restrizioni circa le colture che possono essere seminate dopo la raccolta del riso trattato con AVANZA® 2026. Prima di decidere quale coltura seminare considerare tutti gli erbicidi precedentemente impiegati nella risaia.

GESTIONE DELLA RESISTENZA

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e di adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina. Monitorare con attenzione la presenza di malerbe sensibili sfuggite ai trattamenti ed informare il rivenditore e le autorità competenti (Servizio fitosanitario regionale di pertinenza) in caso di sospetta resistenza.

LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE

Prima di effettuare trattamenti su colture diverse da quelle riportate in etichetta, è importante eliminare ogni traccia di prodotto dall'attrezzatura di irrorazione. A questo scopo si raccomanda di lavare le attrezzature subito dopo l'impiego, utilizzando un detergente specifico per il lavaggio di attrezzature agricole ed irroratrici attenendosi scrupolosamente alle indicazioni d'uso riportate nell'etichetta di tale prodotto.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA (24H):

CHEMTREC (Milano): +39 024 5557031